

CRITERI GENERALI

In applicazione dell'art. 15 del D.M. n. 1205 del 20/03/2008 "Disposizioni in materia di violazione riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)" vengono definiti nell'ambito della programmazione di sviluppo rurale (P.S.R.) 2007-2013 della Regione Piemonte, i criteri generali per individuare le fattispecie di violazioni degli impegni assunti ai sensi delle Misure del P.S.R.

I criteri vengono differenziati in 2 Sezioni in riferimento alle Misure del PSR come di seguito specificate:

- DETERMINATE MISURE CONTEMPLATE DALL'ASSE 2 E DALL'ASSE 4 COSI' COME DEFINITE DALL'ARTICOLO 6 DEL REGOLAMENTO (CE) 1975/2006
- MISURE DI INVESTIMENTO COSI' COME DEFINITE DALL'ARTICOLO 25 DEL REGOLAMENTO (CE) N.1975/2006

Sezione I

DETERMINATE MISURE CONTEMPLATE DALL'ASSE 2 E DALL'ASSE 4 COSI' COME DEFINITE DALL'ARTICOLO 6 DEL REGOLAMENTO (CE) 1975/2006

Nel definire le fattispecie di violazione agli impegni assunti nell'ambito delle misure del P.S.R. definite dall'art. 6 del reg. CE 1975/2006 (che rinvia all'art. 36 del reg. CE 1698/2005) dovranno essere individuati gli elementi elencati nello schema seguente, per ogni misura/azione.

1 REQUISITI DI AMMISSIBILITA'	
A)	CONTENUTO
	<ul style="list-style-type: none">• Descrizione• Obiettivo di misura/azione• Norme di condizionalità (eventuali)
B)	INADEMPIENZE
	<ul style="list-style-type: none">• Descrizione• Controlli previsti• Base giuridica per la mancata concessione (o la penalizzazione) dell'aiuto
2 IMPEGNI	
A)	CONTENUTO
	<ul style="list-style-type: none">• Descrizione• Obiettivo di misura/azione• Impegni pertinenti di condizionalità (eventuali)
B)	INADEMPIENZE
	<ul style="list-style-type: none">• Descrizione• Controlli previsti• Determinazione di riduzioni del pagamento• Determinazione di esclusioni dal pagamento nell'esercizio FEASR corrispondente• Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione
3 VALUTAZIONE DEGLI INDICI DI VERIFICA E QUANTIFICAZIONE DELLE RIDUZIONI DEL PAGAMENTO	

4	ALTRI CASI DI ESCLUSIONE, VIOLAZIONI REITERATE E COMMESSE DELIBERATAMENTE
5	INADEMPIENZE COMPORTANTI LA REVOCA DELLA DOMANDA
6	CUMULO DELLE RIDUZIONI
7	RECUPERI DI IMPORTI EROGATI IN ANNUALITA' PREGRESSE NEL CASO DI IMPEGNI PLURIENNALI
8	ESCLUSIONE DALLA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO PER GLI ESERCIZI FEASR MANCANTI AL COMPLETAMENTO DELL'IMPEGNO PLURIENNALE

Vengono riportate di seguito le indicazioni dettagliate per l'individuazione di ogni elemento dello schema precedente, in base al D.M. n. 1205 del 20/03/2008 ed ai documenti esemplificativi predisposti a livello nazionale.

1. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

A) CONTENUTO

Consistono nei requisiti (o negli impegni) alla cui osservanza è subordinata la concessione dell'aiuto.

- Descrizione.
Si descrive il contenuto dei citati requisiti (o impegni).
- Obiettivo di misura/azione direttamente collegato al requisito (o all'impegno).
Si descrivono le modalità con cui il requisito (o impegno/gruppo di impegni) contribuisce a realizzare gli obiettivi dell'azione/misura.
- Norme di condizionalità sulle quali si fondano i requisiti.
Si indica per memoria la normativa che stabilisce gli obblighi di condizionalità (se previsti) che occorre osservare affinché sussistano i requisiti di ammissibilità al premio.

B) INADEMPIENZE

Consistono nelle violazioni degli impegni (irregolarità) che costituiscono requisito di ammissibilità all'aiuto.

- Descrizione.
Si descrive il contenuto delle irregolarità.
Alcune irregolarità riguardanti i requisiti di ammissibilità possono determinare la non ammissibilità all'aiuto:
 - relativamente all'intera azione/misura;
 - relativamente ad un ambito più limitato (coltura, gruppo di colture, operazione o azione).
- Controlli previsti.
Nell'ambito della descrizione, si specificano anche i tipi di controllo, così individuati:
 - controllo DOCUMENTALE (può essere abbreviato con D nelle tabelle):
ha per oggetto elementi verificabili mediante la consultazione di registri, documenti, archivi di banche dati anche informatiche (sia in fase di controllo amministrativo, sia in fase di controllo in loco) ;
 - controllo AZIENDALE (può essere abbreviato con A nelle tabelle):
ha per oggetto elementi tecnici dell'azienda (il campo, l'allevamento, il magazzino) e possono essere effettuati mediante constatazione visuale, misurazioni, analisi.
- Base giuridica per la mancata concessione dell'aiuto.

Si riportano gli estremi della normativa comunitaria ai sensi della quale può essere disposta la non ammissione (o l'eventuale penalizzazione) all'aiuto in assenza dei requisiti di ammissibilità.

2. IMPEGNI

A) CONTENUTO

Consistono in comportamenti obbligatori previsti dall'azione/misura da adottare con una determinata intensità per realizzare gli obiettivi di quest'ultima.

E' necessario specificare tutti gli impegni che sono richiesti per realizzare gli obiettivi dell'azione/misura, anche se hanno contenuto analogo a quello di un impegno di condizionalità (che deve essere descritto) e, quindi, non sono stati conteggiati per la quantificazione del pagamento.

Infatti, anche se non esprimono un'intensità del comportamento richiesto dall'azione/misura superiore rispetto a quella stabilita da un impegno di condizionalità (cioè rispetto a quello corrispondente ad un certo livello di base), tuttavia sono essenziali per realizzare gli obiettivi dell'azione/misura.

Si raggruppano in base alla loro *natura* (documentale, tecnica, etc).

- Descrizione.
Si descrive il contenuto dei comportamenti obbligatori previsti dall'azione/misura e si specifica il grado di intensità .
- Obiettivo di misura/azione direttamente collegato all'impegno.
Vale quanto già specificato a proposito degli impegni che costituiscono requisiti di ammissibilità.
- Impegni pertinenti di condizionalità.
Gli impegni di condizionalità si considerano pertinenti nei confronti di impegni richiesti dall'azione/misura se hanno contenuto analogo a quello di questi ultimi e nel caso in cui i medesimi prevedano una intensità del comportamento superiore, rispetto alla quale l'intensità dell'impegno di condizionalità descritto costituisca un livello di base.

B) INADEMPIENZE

Consistono nelle irregolarità (cioè nella violazione di impegni previsti dall'azione/misura) rilevate.

E' necessario considerare anche le irregolarità che riguardano impegni che coincidono con (o rappresentano una specificazione di) un impegno di condizionalità.

Infatti poiché, come precedentemente detto, sono essenziali per realizzare gli obiettivi dell'azione/misura, devono rientrare nel sistema di controllo riguardante l'azione/misura e devono essere considerati a tutti gli effetti al fine di determinare riduzioni dei (o esclusioni dai) pagamenti qualora non siano rispettati.

Si qualificano in base alla *natura* degli impegni a cui si riferiscono (che è la stessa natura specificata a proposito degli IMPEGNI).

Possono essere considerati:

- a) insiemi di irregolarità, quando esistono irregolarità che hanno significato omogeneo circa la loro natura (documentale, tecnica, ecc.) e quando le situazioni non conformi di ogni irregolarità dello stesso insieme sono considerabili come relative ad un'unica irregolarità nel determinare il valore da assegnare ad ogni indice di verifica GRAVITA', ENTITA', DURATA (vedi par.3);
- b) singolarmente, quando il significato dell'irregolarità è specifico, per cui le possibili graduazioni della medesima non possiedono le caratteristiche prima descritte.

- Descrizione.

Si descrive il contenuto delle irregolarità e l'ambito rispetto al quale queste ultime hanno valenza (coltura, gruppo di colture, operazione o azione, azione/misura).

In quest'ambito si specificano i tipi di controllo, come sopra indicato per i requisiti di ammissibilità.

- Determinazione di riduzioni del pagamento.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1 del citato D.M., il rilievo di determinate irregolarità riguardanti gli impegni previsti dall'azione/misura, può determinare riduzioni nel corrispondente esercizio FEASR, dell'importo del pagamento ammesso (o della domanda ammessa) per l'ambito indicato, cioè la coltura, il gruppo di colture, l'operazione o l'azione/misura (e che costituisce il montante riducibile) .

Le modalità per determinare la riduzione del pagamento, ai sensi dell'art. 7, comma 2, sono specificate al paragrafo 3 VALUTAZIONE DEGLI INDICI DI VERIFICA E QUANTIFICAZIONE DELLE RIDUZIONI DEL PAGAMENTO.

- Determinazione di esclusioni dal pagamento nell'esercizio FEASR corrispondente.

Si considerano i casi di esclusione, in riferimento agli articoli del DM n. 1205 del 20 marzo 2008, che provocano *effetti sul pagamento dell'esercizio FEASR corrispondente* e se ne forniscono precisazioni applicative.

- Art. 7, comma 1

Il rilievo di determinate irregolarità riguardanti gli impegni previsti dall'azione/misura può determinare l'esclusione nel corrispondente esercizio FEASR dall'importo complessivo del pagamento ammesso (o della domanda ammessa) per l'ambito cui si riferiscono gli impegni violati, cioè la coltura, il gruppo di colture, l'operazione o l'azione/misura.

- Art. 7, comma 4

Si precisa quanto segue circa la frase del citato Decreto Ministeriale:

“Nel caso di accertamento, per una determinata misura, di due o più infrazioni di gravità, entità e durata di livello massimo, riscontrate nel corso dello stesso anno civile il beneficiario è escluso nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso o dalla domanda ammessa per la misura a cui si riferiscono gli impegni violati.”

è necessario tenere presente che si applica tale esclusione nel caso in cui si riscontrino due infrazioni per le quali i punteggi attribuiti agli indici di verifica gravità, entità e durata assumano valore 5 (vedasi par. 4).

Ogni infrazione può consistere in:

- a) un certo insieme di irregolarità, come precedentemente descritto;
- b) una sola specifica irregolarità, singolarmente considerata.

Può verificarsi il caso particolare in cui la stessa specifica irregolarità sia rilevabile anche per più colture.

In tal caso particolare, anche se la stessa irregolarità riguarda più colture e anche se per più colture si verifica il caso in cui i punteggi attribuiti agli indici di verifica gravità, entità e durata assumano valore 5, si considera sempre che sia stata commessa un'unica infrazione per conteggiare le 2 infrazioni di cui sopra.

Pertanto, affinché si verifichi il caso descritto dal comma 4 dell'art. 7 del citato D.M. le 2 infrazioni che devono essere riscontrate come minimo e la cui valutazione degli indici deve assumere valore 5, devono consistere in una combinazione delle irregolarità che può essere di tipo A o di tipo B, come di seguito indicato:

- A) si verifica un insieme di irregolarità di tipo a) e 1 irregolarità di tipo b), oppure
- B) si verificano 2 diverse irregolarità di tipo b).

In proposito, quando ricorre la situazione descritta, l'autorità competente informa il beneficiario che nel caso in cui sia commessa la stessa infrazione nel corso del restante

periodo di impegno si considera che egli abbia agito deliberatamente, con le conseguenze illustrate al par. 4.

- Art. 8

La violazione di un impegno pertinente di condizionalità nell'ambito degli impegni delle misure individuate dall'art. 36 alla lettera a) punti iv) e v) del reg. CE 1698/05 determina esclusioni nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per l'azione/misura.

In proposito, quando ricorre la situazione descritta, l'autorità competente informa il beneficiario che nel caso in cui sia commessa la stessa infrazione nel corso del restante periodo di impegno si considera che egli abbia agito deliberatamente, con le conseguenze illustrate al par. 4.

E' opportuno, per quanto possibile, distinguere i differenti casi di esclusione precedentemente illustrati.

- Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione

Si riportano gli estremi della normativa in base alla quale si può applicare la riduzione (quantificata in base alla valutazione degli indici di verifica di cui in appresso) o l'esclusione.

3. VALUTAZIONE DEGLI INDICI DI VERIFICA E QUANTIFICAZIONE DELLE RIDUZIONI DEL PAGAMENTO

Le irregolarità rilevate che comportino riduzioni del pagamento vengono commisurate in base a 3 INDICI DI VERIFICA: gravità, entità e durata (definiti dall'art. 18, commi 1 e 2, del reg. CE 1975/06).

La gravità dipende dall'entità delle conseguenze delle inadempienze medesime, alla luce degli obiettivi perseguiti dai criteri che non sono stati rispettati.

L'entità dipende dagli effetti dell'inadempienza medesima sull'operazione nel complesso.

La durata dipende, in particolare dal periodo di tempo nel corso del quale perdura l'effetto dell'inadempienza e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

In ogni caso di valutazione di irregolarità è necessario fornire una sintetica descrizione dei *criteri* con cui è calcolato ogni indice.

La valutazione di tali indici può riguardare:

- irregolarità che fanno parte di un certo insieme;
- una singola irregolarità.

Secondo quanto previsto dal D.M. n. 1205 del 20/03/2008 (art. 7, comma 2 ed Allegato 3), assegnato ognuno dei 3 indici di verifica (gravità, entità e durata) secondo i criteri di cui si è parlato, ad una delle 3 classi di violazione a cui corrispondono i seguenti punteggi:

bassa = 1 punto; media = 3 punti; alta = 5 punti,

si procederà alla somma dei 3 valori corrispondenti e si calcolerà la media aritmetica per ottenere un solo valore medio, arrotondato al 2° decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (>0,05).

In corrispondenza del punteggio medio ottenuto verrà fissata una percentuale di riduzione dell'importo ammissibile secondo la seguente tabella:

punteggio	riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	5%
$3,00 \leq x < 4,00$	25%
$x \geq 4,00$	50%

In relazione al montante riducibile di riferimento (una o più colture, gruppo di colture, azione/misura) ed al corrispondente premio in €, si applicherà una riduzione pari al 5%, 25% o 50%, come in precedenza calcolato.

Tale operazione andrà effettuata per ogni gruppo di irregolarità (o per ogni irregolarità considerata singolarmente).

4. ALTRI CASI DI ESCLUSIONE, VIOLAZIONI REITERATE E COMMESSE DELIBERATAMENTE.

Si considerano altri casi di esclusione, in riferimento agli articoli del D.M. n. 1205 del 20 marzo 2008, i quali, *oltre che sull'esercizio FEASR corrispondente, provocano effetti su ulteriori esercizi FEASR* e se ne forniscono precisazioni applicative:

- Art. 9, comma 1

Si precisa quanto segue:

“ 1. La ripetizione durante il periodo di impegno della stessa violazione che abbia comportato l'esclusione ai sensi dell'articolo 7 comma 4 o dell'articolo 8 costituisce violazione commessa deliberatamente e dà luogo all'esclusione dal beneficio della misura in questione, per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.”

La ripetizione durante il periodo di impegno della stessa violazione che ha comportato l'esclusione ai sensi dell'art. 7, comma 4 consiste nel fatto per cui:

- nel caso A) di cui al par. 2:
 - si ripete la situazione secondo la quale assumono nuovamente valore 5 i punteggi degli indici di verifica per lo stesso insieme di irregolarità di tipo a) e per l'irregolarità di tipo b) che congiuntamente in precedenza hanno concorso a determinare l'esclusione,
- nel caso B) di cui al par. 2:
 - si ripete la situazione secondo la quale assumono nuovamente valore 5 i punteggi degli indici di verifica delle due specifiche irregolarità di tipo b) che congiuntamente in precedenza hanno determinato l'esclusione.

Tale ripetizione, nonché la ripetizione di una violazione commessa ai sensi dell'art. 8, costituiscono violazioni commesse deliberatamente e danno luogo all'esclusione dal beneficio per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo in riferimento alla misura.

- Art. 15, comma 2

Questo articolo prevede che le Regioni e le Province Autonome, oltre a stabilire le fattispecie di violazioni di impegni di cui agli articoli 7 e 8 del DM citato, con le medesime modalità ivi indicate possano individuare ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni commesse deliberatamente.

In questo caso, il rilievo di situazioni non conformi relativamente a determinate irregolarità riguardanti gli impegni previsti dalla misura può determinare esclusioni dal pagamento ammesso per la misura nel corrispondente esercizio FEASR e in quello successivo.

Ciò in quanto le situazioni non conformi rilevate vengono ritenute sufficientemente gravi da essere considerate come commesse deliberatamente e, quindi, meritevoli dell'esclusione specificata all'art. 9 comma 3, tenendo conto dell'art. 9 comma 1.

5. INADEMPIENZE COMPORTANTI LA REVOCA DELLA DOMANDA

Consistono in irregolarità commesse deliberatamente che, quando vengono reiterate, sono meritevoli della revoca specificata.

Queste irregolarità avevano già dato luogo all'esclusione prevista dall'art. 9, comma 1 ed in tale caso la revoca è quella prevista dall'art. 9, comma 2 che mediante il rinvio al comma 3 del medesimo articolo, comprende anche le fattispecie dell'art. 15, comma 2.

La revoca del provvedimento consiste nel recupero degli importi già erogati e nell'esclusione dalla concessione del sostegno per gli esercizi FEASR mancanti al completamento dell'impegno pluriennale.

6. CUMULO DELLE RIDUZIONI

Si riporta l'ordine da seguire nel caso di applicazione di più riduzioni/esclusioni o recuperi, come specificato dall'art. 13 del D.M. 20 marzo 2008, n. 1205.

Si applicano in sequenza:

- a) le riduzioni di cui all'art. 21 (presentazione tardiva) del reg. (CE) 796/2004;
- b) le riduzioni dovute alle difformità riscontrate a carico delle superfici e degli animali di cui rispettivamente all'articolo 16 e all'articolo 17 del reg. (CE) 1975/06;
- c) le riduzioni/esclusioni per mancato rispetto degli impegni di cui agli articoli 7 e 8 del D.M. n.1205 del 20.03.2008;

A loro volta, le riduzioni ed esclusioni dovute a violazioni di più impegni compiute nel corso dello stesso anno civile, vengono cumulate entro il limite massimo dell'importo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse.

- d) le violazioni commesse deliberatamente di cui all'art. 9 del citato D.M.;
- e) i recuperi di importi erogati in annualità pregresse di cui all'art. 11 del citato D.M. ed esplicitate al par. 7;
- f) le riduzioni e le esclusioni per mancato rispetto degli impegni e dei requisiti di condizionalità di cui agli articoli 22 e 23 del reg. (CE) 1975/06.

7. RECUPERI DI IMPORTI EROGATI IN ANNUALITA' PREGRESSE NEL CASO DI IMPEGNI PLURIENNALI

Se vengono accertate una o più infrazioni relative ad annualità pregresse, si applicano le riduzioni e le esclusioni (in conformità al presente documento) dai pagamenti ammessi per le corrispondenti annualità.

8. ESCLUSIONE DALLA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO PER GLI ESERCIZI FEASR MANCANTI AL COMPLETAMENTO DELL'IMPEGNO PLURIENNALE

Nel caso di misure caratterizzate da impegni pluriennali, la domanda è esclusa dalla concessione del sostegno per gli esercizi FEASR mancanti al completamento dell'impegno, ai sensi del reg. (CE) 1974/2006, articoli 45 (ricomposizioni fondiarie) e 47 (cause di forza maggiore).

Per le medesime misure, la domanda viene esclusa dalla concessione del sostegno per gli esercizi FEASR mancanti al completamento dell'impegno ai sensi dell'art. 46 (mancato adeguamento a revisioni delle norme di condizionalità e dei requisiti minimi) del reg. (CE) 1974/2006.

Sezione II

- MISURE DI INVESTIMENTO COSI' COME DEFINITE DALL'ARTICOLO 25 DEL REGOLAMENTO (CE) N.1975/2006

1.1 A norma dell'articolo 31, comma 1, del Reg. (CE) 1975/2006 si applica una riduzione all'importo erogabile al beneficiario in esito all'esame dell'ammissibilità della domanda di pagamento.

La domanda di pagamento è la domanda che un beneficiario presenta per ottenere un pagamento dopo l'ammissione della pratica al sostegno.

Nel caso operazioni che prevedano più investimenti per "importo erogabile al beneficiario" si intende l'intero importo della domanda di pagamento nel suo complesso e non l'importo del singolo investimento circa il quale è stata riscontrata la differenza tra l'importo erogabile al beneficiario in base alla domanda di pagamento e l'importo erogabile al beneficiario in esito all'esame della ammissibilità della domanda di pagamento.

La riduzione si applica nel caso in cui l'importo erogabile in questione, in esito all'esame della ammissibilità della domanda di pagamento, risulti inferiore di oltre il 3% rispetto all'importo erogabile al beneficiario esclusivamente in base alla domanda di pagamento.

L'importo della riduzione è pari alla differenza tra questi due importi e si applica all'importo erogabile al beneficiario in esito all'esame dell'ammissibilità della domanda di pagamento.

Non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile nella domanda di pagamento.

Parimenti, l'art. 31 non si applica quando la riduzione della spesa è determinata dall'applicazione di tetti massimi di spesa previsti dalla normativa.

L'importo erogabile in esito all'esame dell'ammissibilità della domanda di pagamento è quantificato a seguito di controlli.

Tali controlli comprendono:

- Controlli amministrativi;
- Controlli in loco;
- Controlli ex post.

1.2. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Reg. CE 1975/2006, i controlli amministrativi sulla domanda di pagamento comprendono, in particolare, nella misura in cui sia pertinente per la domanda presentata, la verifica:

- a) della fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati;
- b) della realtà della spesa oggetto di domanda;
- c) della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di aiuto.

Nel caso di investimenti materiali (realizzazione di opere/effettuazione di acquisti) la verifica riguarda gli elementi di cui alle lettere b) e c).

La riduzione si applica ogni volta che si verifichi una differenza tra l'importo erogabile al beneficiario esclusivamente in base alla domanda di pagamento e l'importo erogabile al beneficiario in esito all'esame dell'ammissibilità della domanda di pagamento, nei seguenti casi:

- il pagamento richiesto dal beneficiario non è comprovato da adeguata documentazione giustificativa (fatture quietanzate nel caso di investimenti o altri documenti contabili aventi forza probante equivalente previsti dalle singole Misure) riguardanti le spese effettivamente sostenute (salvo per quanto riguarda le disposizioni in merito alla ammissibilità delle prestazioni lavorative volontarie dell'imprenditore, cosiddetti "lavori in economia");
- gli interventi effettivamente riscontrati in fase di accertamento non risultano conformi alla domanda di pagamento (per natura della spesa, quantità, caratteristiche realizzative).

1.3. A norma dell'articolo 31, comma 1 (ultima frase dell'ultimo capoverso), la riduzione si applica "mutatis mutandis" alle spese non ammissibili individuate nel corso dei controlli a norma degli articoli 28 e 30 (cioè, rispettivamente, nel corso dei controlli "in loco" e dei controlli "ex post").

I controlli "in loco" dovranno venire effettuati dopo la ultimazione della realizzazione degli investimenti da parte del beneficiario e la presentazione della relativa domanda di pagamento.

1.3.A. Controlli "in loco"

Ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Reg. CE 1975/2006, mediante i controlli in loco gli Stati Membri si adoperano per verificare i contenuti specificati alle lettere a), b), c), e d) dello stesso art. 28.

La riduzione si applica nei seguenti casi che possono verificarsi nel corso degli indicati tipi di controllo:

- a) non vi è rispondenza tra le spese di cui l'azienda agricola beneficiaria richiede il pagamento e la documentazione contabile comprovante l'effettivo pagamento;
- b) relativamente alla realizzazione di opere o servizi per cui è previsto il rispetto di un apposito capitolato, per un adeguato numero di voci di spesa non si verifica conformità della natura della spesa e dei relativi tempi di esecuzione alle disposizioni comunitarie ed al capitolato approvato per l'operazione ed ai lavori effettivamente eseguiti o ai servizi effettivamente forniti;
- c) gli investimenti per i quali viene presentata la domanda di pagamento non risultano conformi per destinazione o prevista destinazione a quanto indicato nella domanda di sostegno comunitario approvata;
- d) gli investimenti per i quali viene presentata la domanda di pagamento non risultano conformi alle norme comunitarie e alle politiche comunitarie, in particolare alle norme applicabili all'investimento, secondo quanto specificato nei provvedimenti per l'applicazione delle singole Misure, oppure alle norme sugli appalti pubblici.

1.3.B. Controlli "ex post"

Ai sensi dell'art. 30, comma 1, del Reg. CE 1975/2006 sono realizzati controlli ex post su operazioni connesse ad investimenti per le quali continuano a sussistere impegni ai sensi dell'art. 72, paragrafo 1, del Reg. CE n. 1698/2005 o descritti nel Programma di Sviluppo Rurale.

Nei controlli "ex post" la riduzione si applica nei seguenti casi:

1.3.B.1) – in riferimento all' articolo 30 paragrafo 2 punto a) del Reg. (CE) 1975/2006 ed all'articolo 72, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1689/2005:

- gli investimenti hanno subito modifiche sostanziali che ne hanno alterato la natura e/o la destinazione prima della scadenza del vincolo di destinazione;
- gli investimenti hanno subito modifiche nell'assetto proprietario (salvo che per alienazioni preventivamente richieste agli uffici istruttori e da questi autorizzate) prima della scadenza del vincolo di destinazione;
- per quanto riguarda gli insediamenti di giovani agricoltori ai sensi della Misura 112 non è stato rispettato il periodo minimo di esercizio della attività agricola.

In tali circostanze, sia per quanto riguarda gli investimenti che per quanto riguarda gli insediamenti, la somma di cui dovrà essere richiesta la restituzione al beneficiario (e sulla quale dovrà essere calcolata la sanzione) dovrà essere proporzionale al periodo residuo di vincolo di destinazione non rispettato.

1.3.B.2) - in riferimento all' articolo 30 paragrafo 2 punti b) e c) del Reg. (CE) 1975/2006 :

- non è riscontrata la realtà della spesa oggetto di domanda ;
- i pagamenti effettuati non risultano finalizzati agli investimenti / acquisti oggetto di domanda;
- l'investimento/insediamento risulta finanziato in maniera irregolare (sia per irregolarità riferite alla fase istruttoria che alla fase di controllo "in loco").